

# CAPITOLATO TECNICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO DEI PRODOTTI GRIDWAY

## Tender di gara\_7424

*RDO: rfq\_9431*

**CIG: B7AE9BB940**

***Termine presentazione delle offerte ore 12.00 del 04.11.2025***

Sommario

Articolo 1-	Definizioni .....	3
Articolo 2-	Oggetto dell'appalto .....	3
Articolo 3-	Importo e Durata dell'appalto .....	3
Articolo 4-	Revisione dei prezzi.....	4
Articolo 5-	Divieto di cessione del contratto .....	5
Articolo 6-	Subappalto .....	5
Articolo 8-	Contabilizzazione del servizio .....	8
	OBBLIGHI DEL FORNITORE .....	8
Articolo 9-	Clausola sociale.....	8
Articolo 10-	Possesso polizza responsabilità civile .....	9
Articolo 11-	Garanzia provvisoria e garanzia definitiva .....	10
Articolo 12-	Tutela dei lavoratori.....	11
Articolo 13-	Norme di sicurezza .....	11
Articolo 14-	Responsabilità ditta affidataria .....	12
Articolo 15-	Disposizioni in materia ambientale .....	12
Articolo 16-	Gestione della sicurezza .....	12
Articolo 17-	Continuità del servizio e disaster recovery.....	13
	OBBLIGHI DELL'ENTE APPALTANTE (COMMITTENTE) .....	13
Articolo 18-	Direttore dell'esecuzione del contratto.....	13
Articolo 19-	Stipula e avvio dell'esecuzione del contratto .....	13
	CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO .....	13
Articolo 20-	Pagamenti.....	13
Articolo 21-	Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto.....	14
Articolo 22-	Penali e clausole risolutive .....	14
Articolo 23-	Risoluzione e recesso del contratto .....	15
	DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Articolo 24-	Osservanza di norme e leggi.....	16
Articolo 25-	Controversie .....	16
Articolo 26-	Spese .....	16
Articolo 27-	Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato .....	16
Articolo 28-	Privacy.....	17
Articolo 29-	Documenti parte integrante del capitolato.....	17

## Articolo 1- Definizioni

Nel testo del presente Capitolato speciale d'appalto, di seguito "Capitolato" i seguenti termini identificano:  
 -Committente, stazione appaltante o ATS: Alto Tревигiano Servizi S.p.a. con sede in Montebelluna (Treviso)  
 -Ditta, operatore economico o Affidataria: Ditta affidataria del servizio.

## Articolo 2- Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina il contratto e le modalità esecutive per l'espletamento dei servizi di manutenzione, assistenza help desk, analisi e sviluppo sugli applicativi GRIDWAY:

- Canoni ed i relativi servizi di manutenzione e sviluppo dei sw:
- Gridway Billing;
- Gridway Sportello CRM;
- Gridway Credit;
- Gridway LAB;
- Gridway SOL;
- Gridway WFM;
- Gridway Plant & Grid;
- Gridway Smart Meter Manager e Smart Meter Connector;
- Gridway DataLake
- Gridway WDM
- Gridway SmartBill
- Gridway App Magazzino;
- Gridway Portale Fornitori;

ADD-ON e Moduli ad essi collegati

La fornitura di ADD-ON e/o Moduli ed eventuali nuove licenze per recepire adeguamenti normativi successivi al presente contratto;

La fornitura di licenze/canoni/servizi di terzi necessarie per il funzionamento dei prodotti collegati (es. Microsoft, Oracle, Adobe ...);

Attività di consulenza e/o sviluppo applicativi sempre in ambito GRIDWAY.

L'affidamento del presente servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera b) punto 3), gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione conforme alle disposizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

Le prescrizioni tecniche e le quantità delle prestazioni del presente appalto potranno quindi essere modificate, sia in funzione di eventuali variazioni dovute a decisioni assunte da parte di Ats spa alla disciplina della materia oggetto dell'appalto, sia per l'utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell'esecuzione dei servizi. Nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà seguire puntualmente le specifiche e le condizioni del presente capitolato, nonché le disposizioni che il DEC impartiranno mediante Ordini di Servizio

## Articolo 3- Importo e Durata dell'appalto

L'importo stimato del servizio è stimato in complessivi € 1.380.000,00 (iva esclusa) per una durata pari a 36 mesi.

Tale importo è stimato in maniera meramente presuntiva e senza alcun valore impegnativo per ATS S.p.A..

Importo annuale stimato del servizio	460.000,00 €
Importo a base d'asta complessivo riferito al triennio	1.380.000,00 €

L'importo contrattualizzato, a prescindere dai prezzi offerti, sarà pari all'importo a base d'asta.

L'Appaltatore si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni di cui all'oggetto, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale del contratto mantenendo fissi ed invariabili i prezzi unitari contrattuali per tutta la durata dell'appalto, salva l'applicazione della revisione dei prezzi di cui all'art. 5 "Revisione dei prezzi".

Il contratto potrà quindi ritenersi completato qualora:

- sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale il contratto è stato stipulato;
- sia decorso il termine di mesi 48 dalla data di stipula del contratto.

Alla scadenza contrattuale si prevede fin d'ora, qualora Alto Trevigiano Servizi S.p.a. ne ravvisi la necessità e l'importo contrattuale non sia stato completamente esaurito, la possibilità di prorogare la durata complessiva del contratto senza che ciò dia alla ditta stessa diritto ad ulteriori compensi.

ATS non è obbligata a garantire all'Appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l'esecuzione temporale del contratto, il quale, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta.

### **Art. 3.1 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

### **Art. 3.2 - Conoscenza delle condizioni di appalto**

L'assunzione dell'appalto implica da parte dell'operatore economico del servizio la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'operatore economico circa la convenienza di assumere il servizio, anche in relazione ai prezzi offerti.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione del servizio di cui in oggetto, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale, concernente il settore dei servizi pubblici in generale ed il Servizio Idrico Integrato in particolare e, nell'ipotesi in cui, per effetto di dette modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo ad Alto Trevigiano Servizi S.p.a. le condizioni previste dalla legge per l'attribuzione del Servizio Idrico Integrato, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche prima della scadenza, senza che l'impresa possa pretendere compensi aggiuntivi rispetto all'importo maturato fino a quel momento.

Si precisa che dall'affidamento del servizio non discende in favore dell'operatore economico nessun vincolo ad essere considerato operatore economico esclusivo del servizio oggetto del presente Capitolato, restando facoltà di ATS S.p.A., in caso di insindacabile necessità derivante dalla garanzia di continuità del servizio, di affidare ad altri soggetti economici analogo servizio o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale, senza che spetti all'operatore economico alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.

## **Articolo 4- Revisione dei prezzi**

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'esecutore dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

A partire dalla seconda annualità contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dei servizi in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo si attiva la clausola di revisione dei prezzi. La clausola non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto ed opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO (**63.10.10 - Fornitura di infrastrutture informatiche, hosting e attività connesse**) (art. 60 comma 3 lett. b) del D.lgs. 36/2023 con rinvio

all'Allegato II.2-bis art. 10 co.1 ). Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale (<https://www.istat.it/notizia/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-31-marzo-2023-n-36-art-60/> )

L'aumento complessivo dei prezzi non potrà superare il 15% del prezzo originario fissato nel contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto mediante comunicazione scritta, corredata da tutta la documentazione giustificativa necessaria, inclusi i dati ISTAT.

Sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento ppche, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

## Articolo 5- Divieto di cessione del contratto

E' vietata, da parte dell'Affidataria, la cessione anche parziale del contratto, ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

Nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria si applica l'art. 120 comma 1 lett. d) D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

In caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo il contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando il diritto di ATS al risarcimento del danno.

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto di affidamento si applicano le condizioni di cui all'art. 120 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

## Articolo 6- Subappalto

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del Codice, costituisce subappalto il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione dei aut e rischi a carico del subappaltatore ovvero qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletata che richieda l'impiego di manodopera ed è soggetto ad esplicita autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto, ex art. 119 del Codice e nel limite massimo riportato in tabella, le parti del servizio per le quali ritengano di avvalersi di operatori terzi purché all'atto della presentazione dell'offerta siano state indicate le parti del servizio che intendono subappaltare:

Prestazione	Tipologia	Subappalto
Servizio manutenzione software	Principale	49,99%

A pena di nullità, come indicato all'art. 119, comma 1, è vietata l'integrale cessione del contratto di appalto (salvo le ipotesi previste espressamente dall'art. 120, comma 1, lettera d del Codice degli appalti), l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni relative alla tipologia principale.

Ai sensi dell'art. 119 co. 2 si evidenzia che i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Quest'ultima precisazione dovrà essere specificatamente indicata nel modello "Allegato 7-dichiarazione subappalto".

Le prestazioni previste nel presente affidamento non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto (art. 119, comma 17, c.d. "subappalto a cascata") per le seguenti ragioni: assicurare un controllo più efficace delle attività svolte, tutelare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e, data la specificità del settore dell'appalto, garantire un monitoraggio puntuale delle imprese operanti per prevenire possibili infiltrazioni criminali.

Il subappalto è espressamente disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ad intervenuta aggiudicazione saranno trasmessi all'affidatario i moduli preferibilmente da utilizzare per l'istanza di subappalto.

Il subappaltatore dovrà attestare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti (artt. 100 e 103) in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV della Parte V, Libro II del Codice (artt. 94-98) del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 119, c. 14 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni relative alla tipologia principale e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Inoltre, dovrà essere resa dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve individuare in modo puntuale l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali sia in termini economici, specificando le prestazioni affidate nonché i relativi importi pattuiti a titolo di corrispettivo. N.B. non potrà essere autorizzato il subappalto con oggetto indicato in modo incompleto e/o generico. Il contratto che dovrà essere depositato presso ATS S.p.A. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni dovrà contenere:

- a)** contenere una clausola che subordini espressamente l'efficacia del contratto di subappalto al successivo rilascio dell'autorizzazione della stazione appaltante ex art. 119 del D.lgs. 36/2023;
  - b)** riportare il codice CIG dell'appalto principale;
  - c)** specificare i costi della sicurezza derivanti dal contratto principale (NON soggetti a ribasso). Indicare anche possibili ulteriori costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione delle interferenze.
  - d)** specificare i prezzi unitari derivanti dal contratto principale (misura/corpo) utilizzati per la determinazione dell'importo del subappalto;
  - e)** prevedere una clausola contenente l'assunzione, da parte del subappaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss. mm.ii. con clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni i sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii;
- Il contratto dovrà essere regolarmente sottoscritto dall'appaltatore e dal subappaltatore. In caso di RTI deve essere sottoscritto dalla capogruppo. In caso di consorzio è la capogruppo, eventualmente, congiuntamente con l'impresa consorziata assegnataria/esecutrice dell'appalto, a sottoscrivere, in qualità di appaltatore il contratto di subappalto. Il pagamento del corrispettivo è regolato dal comma 11 dell'art. 119 del Codice, qualora per volontà delle parti sia concordato, in deroga al medesimo, pagamento da parte dell'affidatario si precisa che in sede di liquidazione finale dell'appalto dovrà essere dimostrato l'avvenuto integrale pagamento di quanto di spettanza del subappaltatore.

ATS S.p.A. provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta (art. 119, c. 16 D.lgs. n. 36/2023); tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della ATS S.p.A. sono ridotti della metà.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della ATS S.p.A., purché non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 2011 ss.mm.ii.

Si ricorda che per le attività di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 la ditta subappaltatrice dovrà dimostrare l'iscrizione alla White List della Prefettura Provinciale in cui ha sede legale la ditta.

Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, dello stesso D.lgs. n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo di subappalto, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84 c. 4 e art. 91 c. 6, del citato D.lgs. n. 159 del 2011.

L'operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla ATS S.p.A. ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.

Le disposizioni di cui all'art. 119 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorponabili (art. 119, c. 18 D.lgs. n. 36/2023).

Nel corso dell'espletamento del servizio in sub-appalto, l'affidatario è tenuto a comunicare ad ATS S.p.A. eventuali modifiche alle informazioni trasmesse con l'istanza ivi comprese quelle riferite alla perdita dei requisiti del subappaltatore. Nel caso di subappalti regolarmente autorizzati la perdita, da parte dell'impresa subappaltatrice, dei requisiti di idoneità tecnica ovvero dei requisiti previsti dalle leggi medesime determinerà l'automatica risoluzione del contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non potrà legittimare alcuna sospensione del servizio o dar luogo ad alcuna pretesa da parte dell'operatore economico di compensi o indennizzi ulteriori.

È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto: l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi per le quali occorre effettuare comunicazione alla ATS S.p.A.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Resta inteso che, nelle more dell'autorizzazione al subappalto, l'aggiudicataria sarà tenuta a garantire l'espletamento del servizio.

## NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

### Articolo 7- Modalità di esecuzione del servizio

La gestione del servizio si articola nel seguente modalità:

SLA gestione Ticket Help Desk:

applicabili dalla firma del contratto per tutti i nuovi ticket e per quelli già presenti:

Tipologia Ticket	Tempo di presa in carico	Tempo di Risoluzione e/o workaround
Bloccante	1 hh	5 hh
Alta	2 gg	5 gg
Media	4 gg	30 gg
Bassa	6 gg	45 gg

Descrizione Tipologia Ticket:

Bloccante: Problemi che causano interruzione totale dei servizi fondamentali del servizio

Alta: Problemi che causano interruzione parziale o degrado significativo del servizio, o che non permettono l'avanzamento corretto delle attività aziendali, o la corretta gestione degli indicatori Arera

Media: Problemi che causano degrado minore del servizio

Bassa: Problemi minori o richieste di informazioni

Tempo di presa in carico: si intende da quando è stata analizzato il ticket

Messa a disposizione tecnico senior per risoluzione ticket HD:

Netribe si impegna a mettere a disposizione uno o più tecnici Senior per la risoluzione dei problemi segnalati dalla stazione appaltante. I costi associati a questo servizio saranno gestiti attraverso la consueta procedura di gestione dei ticket HD.

Il numero di giornate minime settimanali di disponibilità dei tecnici è stabilito nella tabella seguente.

Il mancato rispetto di tale impegno, ovvero la mancata messa a disposizione del numero di giornate previste, comporteranno l'applicazione delle penalità indicate nella stessa tabella (Escludendo i periodi di chiusura aziendali concordati)

Nr. Casi Aperti	Giornate minime settimanali di disponibilità dei tecnici	Penalità settimanale
0-5	1	500 €
06-30	2	750 €
31-50	3	1.000 €
51-75	6	1.500 €
76-100	8	2.000 €
>100	20	5.000 €

Le giornate di disponibilità e i nominativi dei tecnici dovranno essere comunicati entro le ore 11:00 del primo giorno lavorativo della settimana, accompagnati da un breve resoconto delle attività svolte nella settimana precedente,

specificando per ciascuna attività la data, il tecnico coinvolto e il numero del caso. Inoltre, dovrà essere indicato il numero di ticket attualmente aperti.

I ticket dovranno essere evasi rispettando la data teorica di risoluzione, calcolata in base al “Tempo di Risoluzione e/o al workaround” indicati nella tabella al punto “SLA gestione Ticket Help Desk”.

Accesso diretto al responsabile di fabbrica: mezza giornata (4 ore) ogni due settimane.

Nuovi sviluppi/Evolutive: la tempistica di consegna in produzione verrà concordata tra il referente tecnico dell'appaltatore e il Rup/Dec nelle singole offerte. La tempistica una volta concordata costituirà termine essenziale per l'espletamento delle relative attività.

L'Appaltatore riceverà gli ordini per l'esecuzione del servizio dal Settore Applications.

I servizi verranno eseguiti in osservanza dell'orario indicato nei relativi ordini.

## Articolo 8- Contabilizzazione del servizio

Le prestazioni saranno retribuite secondo due modalità distinte, a seconda del tipo di servizio richiesto:

- **Canoni Annui:** il pagamento avviene in una soluzione fissa (“a corpo”), applicando il canone onnicomprensivo indicato in fase di offerta. Tuttavia, il compenso “a corpo” sarà corrisposto in modo proporzionale al periodo effettivo di utilizzo del servizio. Questo garantisce che l'importo versato rifletta il tempo reale in cui il servizio è stato utilizzato, offrendo flessibilità e precisione nella remunerazione.
- **Attività a giornata:** il compenso viene calcolato in base al numero di giornate effettivamente lavorate (“a misura”), oppure, se previsto, “a corpo” applicando gli importi unitari offerti dall'appaltatore. In ogni caso, la paga è sempre rapportata alle effettive prestazioni svolte.

In sintesi, il sistema di pagamento combina una quota fissa per i servizi continuativi (canoni), che viene adeguata al periodo di reale utilizzo, e un compenso variabile per le attività extra, calcolato sulle giornate effettivamente lavorate. Questo modello assicura trasparenza e corrispondenza tra il servizio offerto e il compenso riconosciuto.

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

L'Affidatario dovrà produrre idonea reportistica mensile, su supporto informatico definito dalla Committente, che dovrà essere consegnata alla committente entro il 7° giorno lavorativo del mese successivo a quello oggetto di attività. L'emissione della fattura potrà avvenire solo successivamente alla verifica positiva da parte della Committente.

## OBBLIGHI DEL FORNITORE

### Articolo 9- Clausola sociale

Come previsto dall'art. 57 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 vengono previste le seguenti clausole sociali al fine di:

- **garantire le pari opportunità generazionali:** l'affidatario si impegna ad assicurare, ai sensi dell'Allegato II.3, art. 1, comma 4, del D.lgs. 36/2023, una quota pari **al 30 per cento** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (persone con età <36 anni).
- **garantire le pari opportunità di genere:** trattandosi di settore con profili lavorativi prettamente maschili, data la relativa tipologia di intervento, la ditta affidataria si impegna ad assicurare, ai sensi dell'Allegato II.3, art. 1, comma 4, del D.lgs. 36/2023, una quota ridotta pari **al 20 per cento** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione femminile.
  - **nel caso di aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti** gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e del Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 29.03.2022 producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto inviato unitamente alla ricevuta attestante la corretta redazione ed il salvataggio sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<https://servizi.lavoro.gov.it>); attestazione della contestuale

trasmissione del predetto rapporto e della sua relativa ricevuta alle rappresentanze sindacali aziendali con attestazione di conformità all'originale.

- o **nel caso di aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 ed inferiore o uguale a 50 unità**, la ditta affidataria è obbligata a presentare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la seguente documentazione:
  - copia della relazione di genere, ai sensi dell'Allegato II.3, art. 1, comma 2, del D.lgs. 36/2023, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
  - certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68, ai sensi dell'Allegato II.3, art. 1, comma 3, del D.lgs. 36/2023, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente punto è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete la suddetta quota deve essere assolta dall'operatore economico nel suo complesso, fermo restando che quest'ultimo può avvalersi anche dei subappaltatori e di ausiliarie per raggiungere tale quota.

- a) **inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate**: l'aggiudicatario assume l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla stipula del contratto una certificazione e relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che contenga, altresì, l'illustrazione di eventuali sanzioni e provvedimenti posti a carico dell'appaltatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve inoltre essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

## Articolo 10- Possesso polizza responsabilità civile

Nell'esecuzione del servizio l'Affidataria adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al servizio e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. L'Affidataria si assume ogni responsabilità connessa alla esecuzione del servizio e si obbliga a mantenere ATS sollevata ed indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà stipulare polizza assicurativa R.C. comprensiva della *Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai* che tenga indenne ATS dal rischio derivante dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio.

La polizza assicurativa "RCT-RCO" è prestata da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione con massimale adeguato all'appalto e comunque non inferiore a € 500.000,00 per un singolo evento per sinistro e per persona.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, è necessaria la produzione di copia autentica, ai sensi di legge, della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza ai servizi oggetto di appalto, comprensiva delle succitate clausole ed estensioni.

Tale polizza dovrà indicare l'oggetto dei servizi da eseguire ed avrà decorrenza dalla data di inizio del servizio, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Copia integrale della polizza assicurativa, dovrà essere consegnata alla Società, insieme a copia delle quietanze di pagamento del premio, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'operatore economico non può compromettere l'efficacia della garanzia prestata.

In caso di variazioni del contratto, la Società potrà richiedere modifiche alle condizioni di assicurazione, ai capitali, ai massimali, con espresso obbligo, per la Ditta aggiudicataria, di darvi corso.

L'esistenza della polizza non libera l'Affidataria dalle proprie responsabilità avendo la polizza lo scopo di ulteriore garanzia.

L'operatore economico aggiudicatario si assume, sin d'ora, l'obbligo di comunicare per iscritto all'Amministrazione qualsiasi variazione al testo della polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione, costituisce per l'Amministrazione titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.

Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire, ad ogni scadenza annuale del contratto assicurativo prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.

Con l'emissione del certificato di regolare esecuzione, il fornitore non è esonerato dalla responsabilità ai sensi dell'art. 1490 c.c. per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell'emissione del certificato, ma vengano in seguito accertati. In tal caso il fornitore è invitato dall'Amministrazione committente ad assistere in proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d'accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 116 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).

## Articolo 11- Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

### Art. 11.1 Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta

L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria **pari al 2 per cento** del valore complessivo.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

### Art. 11.2 Garanzia definitiva in caso di aggiudicazione

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario.

Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari a 10%, cumulabile con le riduzioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 8, quando l'operatore economico possieda le certificazioni previste dall'allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023. la seguente certificazione: UNI ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro".

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

## **Articolo 12- Tutela dei lavoratori**

L'affidataria è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori. Nell'esecuzione del servizio oggetto del Contratto d'Appalto, la Ditta deve applicare integralmente tutte le norme, contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e gli accordi locali integrativi dello stesso, vigenti nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. E' obbligata, inoltre, all'osservanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, nonché per la tutela, protezione dei lavoratori. La Ditta deve, in ogni caso, presentare, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione attestante la posizione assicurativa del personale che sarà impegnato. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente della natura industriale o artigianale, dalla struttura o dimensione dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertati da ATS o segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, sarà notificata all'Affidataria e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, provvedendo a una detrazione sui pagamenti. La detrazione sarà pari allo 0,5% dell'importo delle fatture che saranno emesse successivamente alla scoperta dell'inottemperanza se il contratto è in corso di esecuzione, ovvero ATS potrà procedere alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio si è concluso, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Affidataria delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Affidataria non potrà opporre eccezioni di sorta ad ATS.

L'affidatario si impegna di osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l'efficacia del contratto, in materia di assunzione della mano d'opera in genere. Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico della Ditta e si intendono compensati con i prezzi offerti.

## **Articolo 13- Norme di sicurezza**

Il servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme sia generali che specifiche applicabili allo stesso vigenti in materia di prevenzioni, infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Affidataria dovrà pertanto informare e fornire un'adeguata e puntuale formazione ai propri operatori su quanto sopra e renderli edotti sulle norme di legge, di contratto e sulle decisioni che avrà assunto, in adempimento a quanto sopra, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..

Gli operatori dovranno operare sui contatori ubicati in pozzetti a norma (es: pozzetto 60 x 60 cm e muniti di chiusura ispezionabile) con profondità contatore non superiore ai 40 cm rispetto al piano di calpestio, con assoluto divieto di operare all'interno di spazi confinati e ambienti con sospetto inquinamento (Rif. to normativo DPR 177/2011).

Nel caso gli operatori si trovino in presenza di spazi confinati e ambienti con sospetto inquinamento, riporteranno nelle note di rilevazione lettura l'impossibilità di accesso e la situazione rilevata. Successivamente il personale operativo ATS formato, addestrato e in possesso dell'adeguata attrezzatura e DPI svolgerà in sicurezza l'attività.

L'Affidataria è tenuta a vigilare affinché i propri operatori applichino scrupolosamente le cautele e adottino tutti i dispositivi di protezione individuali ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche indicate nel piano di sicurezza che ATS si riserva di approvare e, se necessario, integrare senza che l'Affidataria possa vantare pretese di sorta.

ATS, in qualità di committente, ha verificato preliminarmente l'esistenza di rischi derivanti da interferenze tra l'affidatario della presente procedura e altri soggetti, rilevando la necessità di eseguire delle riunioni di coordinamento. Per tali ragioni,

ATS ha quantificato in €/anno 336,00 per ciascun lotto i costi derivanti da interferenze e non soggetti a ribasso e programmerà delle riunioni di formazione/coordinamento.

ATS ha predisposto un D.U.V.R.I. che verrà messo a disposizione dell'affidatario per il completamento con i rischi importati dalla sua attività (allegato 3).

La Ditta Appaltatrice dovrà produrre apposito DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.

## **Articolo 14- Responsabilità ditta affidataria**

ATS si ritiene sollevata da ogni responsabilità nel caso di infortunio o di danni subiti dal personale addetto al servizio oggetto del presente appalto.

L'affidataria deve essere adeguatamente assicurata per il caso di per infortuni o danni subiti dal personale operante nel servizio oggetto del presente Appalto.

L'Operatore economico risponderà sempre ed in ogni caso, tanto verso ATS S.p.A. quanto verso i terzi, di qualsiasi danno alle persone o alle cose arrecato durante l'esecuzione del servizio affidata con il presente appalto, esonerando nella forma più ampia da ogni responsabilità ATS S.p.A.

In caso di infortunio o danno a terzi l'operatore economico sarà tenuto a rispondere in via esclusiva degli eventuali danni per fatto proprio o dei propri dipendenti, restando sollevato ATS S.p.A. da ogni eventuale azione e/o richieste risarcitorie avanzate da terzi.

In caso di danni accertati, ATS S.p.A. procederà alla contestazione scritta degli stessi, provvedendo, allo stesso tempo, alla richiesta di risarcimento, che verrà quantificato secondo i criteri di seguito riportati:

- per i beni di cui, ad insindacabile giudizio di ATS S.p.A. si rendesse necessaria l'integrale sostituzione con altri nuovi delle stesse caratteristiche, l'operatore economico sarà tenuta a rimborsare ad ATS S.p.A. il relativo onere, salvo il diritto dell'operatore economico appaltatrice ad acquisire la disponibilità dei beni sostituiti;
- per i beni di cui ATS S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportuno procedere alla sola riparazione, l'operatore economico sarà tenuta al rimborso dell'onere relativo alla stessa riparazione e dell'eventuale onere derivante dal deprezzamento del bene.

Rimane infine inteso che in caso di controversie derivanti da danni ai beni di ATS S.p.A. l'operatore economico non potrà sospendere il servizio oggetto del presente Capitolato.

In caso di mancata reintegrazione dei danni causati per qualsiasi motivo dal personale dell'operatore economico ATS S.p.A. provvederà a rivalersi degli oneri e spese sostenute trattenendo l'importo sulle fatture da liquidare ed eventualmente provvedendo all'incameramento della polizza cauzionale definitiva.

Rimane inteso che sono a carico dell'operatore economico le assicurazioni per tutti gli operatori che verranno impiegati dall'operatore economico medesimo per l'espletamento dei servizi, secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore.

## **Articolo 15- Disposizioni in materia ambientale**

L'Affidatario è tenuto alla osservanza di tutte le leggi e regolamenti che interessano gli appalti relativi ai servizi, all'osservazione delle norme relative all'assunzione degli operai e quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al d.Lgs. 81/2008, nonché all'osservanza di decreti ministeriali, regolamenti, linee guida, ecc. inerenti i servizi oggetto dell'appalto.

## **Articolo 16- Gestione della sicurezza**

1. La Committente renderà disponibile un documento di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 26 del d.Lgs. 81/2008 da sottoscrivere al quale l'Affidatario è obbligato ad attenersi per svolgere le attività affidategli.

2. Prima dell'inizio delle attività l'Affidatario, sulla scorta delle indicazioni contenute nel citato documento è obbligato a consegnare alla Committente un piano delle misure per la sicurezza sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa per l'espletamento del servizio e la valutazione dei rischi specifici delle attività da svolgere con le conseguenti misure di prevenzione e protezione. L'affidatario inoltre dovrà produrre la seguente documentazione da allegare al suddetto piano:

a) La documentazione compresa nel Libro Unico del Lavoro che consenta al responsabile dell'esecuzione di effettuare le necessarie verifiche sul personale dipendente preposto alla esecuzione delle attività appaltate.

b) L'evidenza dell'avvenuta formazione ed informazione al personale che esegue le attività oggetto dell'appalto.

c) L'elenco dei dispositivi di protezione individuale e collettivi necessari per svolgere in sicurezza l'attività e specifica formazione all'uso.

d) L'idoneità del personale a svolgere la specifica attività (ANCHE PER EVENTUALI SOSTITUZIONI IN EMERGENZA O PROGRAMMATE)

e) L'elenco dei mezzi e delle attrezzature che si intende utilizzare e relativo rispetto della stessa alla normativa vigente.

f) I nominativi del personale addestrato al primo soccorso, alla lotta agli incendi e alla gestione delle possibili situazioni di emergenza incluse quelle ambientali.

g) L'evidenza delle procedure di pronto soccorso e gestione delle emergenze.

h) Nominativo del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente.

3. Qualora le prestazioni oggetto del presente appalto debbano essere svolte in tutto o in parte in aree nella disponibilità giuridica di terzi (privati, enti pubblici ecc..) è preciso onere dell'Impresa acquisire direttamente da questi ultimi le misure di prevenzione, le modalità di accesso e le procedure di emergenza ivi vigenti, senza che questo possa legittimare la pretesa di compensi aggiuntivi da parte dell'Affidatario stesso.

4. Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 26 del d.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il Responsabile del servizio per l'Affidatario deve partecipare alle riunioni indette dalla Committente. La firma del verbale di riunione di coordinamento e cooperazione è impegnativa per l'Affidatario.

5. L'Affidatario è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Documento di Coordinamento e nel suddetto

Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni dettate in materia di sicurezza potranno comportare la risoluzione del contratto

## **Articolo 17- Continuità del servizio e disaster recovery**

Il fornitore dovrà essere in grado di garantire la continuità del servizio durante tutti i giorni feriali dell'anno. In caso di eventi locali eccezionali ed imprevedibili tali da causare la interruzione del servizio, il fornitore dovrà poter garantire la ripresa del servizio entro 48 ore dal momento della sospensione.

Le eventuali interruzioni programmate non potranno superare le 8 ore lavorative e dovranno essere preventivamente autorizzate dal Gestore.

Il fornitore dovrà garantire un sistema di back-up dei dati, onde evitare la perdita, anche accidentale, di qualsiasi informazione gestita relativamente al servizio affidato.

## **OBBLIGHI DELL'ENTE APPALTANTE (COMMITTENTE)**

### **Articolo 18- Direttore dell'esecuzione del contratto**

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dott. Alessio Tocchetto ai sensi dell'art. 114 del Codice e dell'Allegato II.14 del Codice. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

Il DEC svolge le proprie funzioni secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice.

### **Articolo 19- Stipula e avvio dell'esecuzione del contratto**

Il contratto verrà stipulato dopo 32 giorni dalla data di comunicazione alla ditta appaltatrice dell'aggiudicazione definitiva e comunque solo all'esito delle verifiche d'ufficio sulla veridicità di quanto dichiarato dall'affidatario provvisorio in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione della gara.

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante potrà dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 per motivate ragioni.

## **CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

### **Articolo 20- Pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica fine mese, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: C1QQYZR, subordinatamente:

- all'acquisizione da parte della stazione appaltante del DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori;
- all'esibizione da parte dell'Aggiudicatario della documentazione inerente i pagamenti effettuati a tutti i collaboratori utilizzati per il servizio, relativa al mese precedente quello di fatturazione, con l'indicazione delle ritenute di legge effettuate;
- all'esibizione da parte dell'Aggiudicatario dell'elenco mensile aggiornato degli addetti al servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

## Articolo 21- Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

L'anticipazione del prezzo per la presente procedura è esclusa ai sensi dell'articolo 33 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 trattandosi di servizio di naturale intellettuale.

## Articolo 22- Penali e clausole risolutive

In caso di ritardato o mancato adempimento delle prescrizioni contrattuali di cui al presente documento verranno applicate le penali nella misura di seguito riportata:

### 1- Mancato rispetto dei giorni minimi di disponibilità dei tecnici di supporto:

Nr. Casi Aperti	Giornate minime settimanali di disponibilità dei tecnici	Penalità settimanale
0-5	1	500 €
06-30	2	750 €
31-50	3	1.000 €
51-75	6	1.500 €
76-100	8	2.000 €
>100	20	5.000 €

### 2- applicazione di una penale pari all'1,00 % nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle tempistiche che la ditta appaltatrice comunica all'ufficio IT per avvio e risoluzione di problematiche segnalate e discusse con il DEC
  - mancata risposta nei termini richiesti dei ticket di particolare urgenza
- 3- euro 1.000.00 per ciascun inadempimento delle clausole sociali di cui art. 9 del presente capitolato tecnico, oltre a quanto disposto all'art. 1 comma 6 dell'allegato II.3 del d.lgs. 36/2023;
- 4- una penale del 2% in caso di mancata attivazione completa del disaster recovery, la quale mancanza in caso di comprovata gravità dalla parte della stazione appaltante, potrà essere clausola di recesso del contratto.

Tutte le penali verranno contestate per iscritto e l'Affidatario avrà 5 giorni lavorativi per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione delle controdeduzioni nei tempi di cui sopra o di mancato accoglimento delle stesse, le penali di cui al presente articolo saranno detratte dal pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione, ovvero decurtate dalla cauzione definitiva, che andrà immediatamente reintegrata.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica:

- Il risarcimento di eventuali danni anche a cose e/o persone e/o costi e/o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente, ivi compresi quelli per eventuali sanzioni o esecuzioni d'ufficio direttamente o attraverso ditte terze.
- Il fatto che, qualora la tipologia e la gravità degli inadempimenti lo richiedesse, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto e provvedere alle necessarie denunce/segnalazioni/informative all'autorità competente.

### **Articolo 23- Risoluzione e recesso del contratto**

La Società ATS S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto in tutti i casi di evidente contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, ovvero quando l'operatore economico si dimostri negligente o incapace di garantire le forniture nei termini contrattualmente previsti ovvero al ricorrere delle condizioni e con le modalità di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

Costituiscono in ogni caso cause di risoluzione del contratto:

- frode nell'esecuzione del contratto;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- gravi infrazioni contrattuali, accertate e notificate, la cui frequenza non garantisca il buon andamento del servizio;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- ogni altra situazione per la quale, nelle disposizioni di legge applicabili o nel presente Capitolato, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per ATS S.p.A.
- fallimento, ammissione al concordato preventivo, sottomissione ad amministrazione controllata o ad altra procedura equipollente della Ditta;
- scioglimento e/o cessazione dell'attività dell'affidatario;
- violazione al divieto di cessione del contratto anche parziale;
- applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- reiterato scorretto comportamento del personale impiegato, tale da pregiudicare l'affidabilità e attendibilità del servizio nonché l'immagine di ATS;
- reiterato ritardo per oltre tre giorni rispetto al termine assegnato dei supporti magnetici contenenti le letture, per più di tre volte nel corso del rapporto contrattuale pure se verificatisi in lotti diversi;
- mancata reperibilità, verificatasi per più di tre volte nel corso del rapporto contrattuale pure se verificatisi in lotti diversi;
- violazione del dovere di riservatezza;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva (come da indicazioni del disciplinare di gara);
- grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, sicurezza e salute dei lavoratori, assicurazione ed assistenza del personale;
- esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 8, Legge 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie);
- in tutti i casi in cui l'affidatario si renda responsabile di reiterate irregolarità e inadempienze nell'esecuzione del servizio che denotino una condotta caratterizzata da negligenza, dolo e colpa grave.

Nei casi sopra elencati ATS potrà, dopo la contestazione dei fatti, risolvere il contratto posta elettronica certificata (PEC) senza che l'aggiudicataria possa pretendere alcunché oltre ai corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

La risoluzione del contratto per inadempimento dell'Affidataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di ATS al risarcimento del maggiore danno subito.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze contrattuali, ATS si riserva la facoltà di provvedere al completamento del servizio a mezzo di altra ditta, con conseguente addebito all'Affidataria dei maggiori costi da ciò derivanti.

ATS si riserva, inoltre, il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto ai sensi della normativa vigente qualora la facoltà di recesso venga esercitata quando il servizio sia stato eseguito per oltre i 4/5 dell'importo contrattuale non sarà dovuto il risarcimento per mancato guadagno.

Trovano applicazione per il recesso del contratto le disposizioni previste dall'art.123 del Codice.

L'Amministrazione, in piena autonomia, può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 123 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto

mediante comunicazione da inviare all'operatore economico aggiudicatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 24- Osservanza di norme e leggi**

Oltre all'osservanza di tutto quanto specificato nel presente Capitolato e relativi documenti allegati, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta, per patto espresso, all'osservanza di tutte le norme richiamate dalla vigente legislazione in materia, in particolare:

- D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.;
  - D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.;
  - Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale di cui all'allegato A della deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, integrato e modificato dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR (per la parte di competenza)
- oltre ad eventuali disposizioni normative inerenti all'appalto che siano e che entrino in vigore in corso di esecuzione del medesimo.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) le dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta e di eventuale verifica di congruità ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4 e 5 D. Lgs. n. 36/2023;
- b) Offerta Tecnica presentata dal concorrente in sede di gara, vincolante per tutta la durata del contratto;
- c) Offerta Economica presentata dal concorrente in sede di gara, vincolante per tutta la durata del contratto.

La ditta affidataria è tenuta ad applicare e a far osservare dal proprio personale le prescrizioni riportate dal D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del personale durante l'esecuzione del servizio, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità di caso di mancato rispetto delle stesse.

La ditta affidataria è tenuta altresì all'integrale rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dei locali accordi integrativi. Il personale dipendente della ditta affidataria dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

### **Articolo 25- Controversie**

Qualsiasi controversia derivante o dipendente dall'interpretazione e dell'esecuzione del contratto di appalto sarà di esclusiva competenza del Foro di Treviso; è esclusa la competenza arbitrale

In pendenza del giudizio le parti non sono sollevate dagli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto.

### **Articolo 26- Spese**

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico dell'operatore economico tutte le spese di stipula del contratto e da esse derivanti (diritti di rogito, di copia, di bollo, registrazione, valori bollati, ecc.).

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

L'imposta di bollo è dovuta nei termini di cui all'art.18, comma 10, del Codice e della Tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice.

L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Tutte le spese relative sono ad esclusivo carico dell'operatore economico, comprese quelle inerenti la registrazione in caso d'uso.

### **Articolo 27- Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato**

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

## **Articolo 28- Privacy**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679: Alto Trevigiano Servizi S.p.A., con sede legale in Via Schiavonesca Priula 86, 31044 Montebelluna (TV), Titolare del Trattamento dei dati personali già comunicati o che verranno in futuro comunicati e presso la quale i dati personali sono o saranno raccolti, desidera informarLa che i dati che Vi riguardano saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, da parte della Società in relazione alla partecipazione alla gara d'appalto in oggetto. La presente informativa sintetica è integrata dall'informativa estesa consultabile nella sezione Privacy del sito internet [www.altotrevigianoservizi.it](http://www.altotrevigianoservizi.it).

## **Articolo 29- Documenti parte integrante del capitolato**

Allegato 1- istanza partecipazione  
Allegato 2- subappalto  
Allegato 3- Dichiarazione fatt. globale  
Allegato 4- Dichiarazione servizi analoghi  
Allegato 5- offerta economica  
Informativa privacy  
Schema contratto